



Comune di Menfi

(Provincia di Agrigento)

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Menfi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.11.2014, è in vigore dal 1° gennaio 2015 ed è stata aggiornata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021.

L'imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA? Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale di Menfi versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

QUANTO SI PAGA? L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette (7) pernottamenti continuativi anche se effettuati presso strutture ricettive differenti. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette (7) pernottamenti consecutivi.

Struttura	Tariffa	Esenzione
Alberghi 5 stelle	€ 4,00	dal 8° giorno di pernottamento
Alberghi 4 stelle	€ 3,00	dal 8° giorno di pernottamento
Alberghi 3 stelle	€ 2,00	dal 8° giorno di pernottamento
Alberghi 1 - 2 stelle	€ 1,00	dal 8° giorno di pernottamento
Residenze turistico-alberghiere - Residence	€ 2,00	dal 8° giorno di pernottamento
Case Vacanza - Agriturismo	€ 1,50	dal 8° giorno di pernottamento
B & B - Affittacamere	€ 2,00	dal 8° giorno di pernottamento
Ostelli della Gioventù - Campeggi - Strutture ricettive all'aperto	€ 0,50	dal 8° giorno di pernottamento
Case per ferie o unità abitative ad uso turistico - attività assimilate	€ 1,50	dal 8° giorno di pernottamento

CHI E' ESENTE?

1. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Menfi;
2. I minori entro il sedicesimo anno di età;
3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1 comma 2 del Regolamento;
4. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
5. I disabili ai sensi dell'art.3 della Legge n.104/92 unitamente a 2 accompagnatori per ogni disabile;
6. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti.
7. I partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operators e Agenzie di Viaggio a scopo promozionale.
8. Giornalisti che rappresentano testate nazionali ed internazionali e di settore ospitati dalle strutture ricettive, che attraverso i loro articoli promuovono la Città di Menfi e il suo territorio (il tutto dovrà essere accompagnato da apposita documentazione);
9. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
10. Gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed alla Protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
11. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Menfi e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano agli eventi.

L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

1. Partecipanti a gite scolastiche;
2. Gruppi organizzati di almeno 15 persone.

Le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle Strutture ricettive, mentre per tutte le altre ipotesi il gestore dovrà verificare ed acquisire la documentazione giustificativa prodotta dal cliente (a titolo di esempio: fotocopie dei documenti di riconoscimento e degli altri titoli esentativi L.104, tesserini di qualifica, ecc...).